

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 22 febbraio 2018, n. 27

**Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo Eolico della potenza elettrica di 9 MWe (3 torri da 3 MW) sito nel Comune di Cerignola (FG), località Santa Maria dei Manzi e relative opere di connessione costituite da un collegamento in antenna a 150 KV su una futura S.E. 380/150KV (S. E. Cerignola Nord ) da inserire in entra-esce alla linea 380KV della RTN "Foggia –Palo del Colle".  
Società CW1 Srl con sede legale in Lucera (FG).**

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, nonché nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1 marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con Delibera n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";
- la Giunta Regionale con Delibera n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione Puglia con Regolamento n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la Regione Puglia con Legge n. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 581 del 02/04/2014 ha adottato la "Analisi di scenario della produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio regionale. Criticità di sistema e iniziative conseguenti";

- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. n. 1 del 24/01/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/03/2012 ha disposto (con l'art. 65 comma 5) che "il comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, introdotto dall'art. 27 comma 42, della L. n. 99 del 23/07/2009, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali";
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

La Società CW1 Srl., con sede legale in Lucera (FG), in Via Trento 45, nella persona del Sig. Curci Antonio Egidio, nella sua qualità di legale rappresentante, con nota PEC acquisita agli atti del Servizio al prot. n. 92 in data 10.01.2017, presentava istanza di Autorizzazione Unica ai sensi della DGR N. 3029/2010 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza prevista pari a 9 MW (3 torri) da realizzarsi nel comune di Cerignola (FG), località Santa Maria dei Manzi e delle relative opere di connessione.

In precedenza, la Provincia di Foggia - Settore Ambiente, con D.D. n. 1788 del 14.10.2016, esprimeva parere favorevole in merito alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per l'impianto eolico da realizzarsi nel Comune di Cerignola, località Santa Maria dei Manzi, a condizione che venisse ridotta l'altezza al mozzo delle torri da mt 91,5 a mt 80 e la riduzione del diametro del rotore da mt 112 a mt 100 lasciando inalterata la potenza del singolo aerogeneratore, per un'altezza complessiva di ciascuna torre a mt 130 al fine di ridurre l'impatto visivo.

La scrivente Sezione, con nota prot. n. 179 del 18.01.2017.2016, inoltrava alla proponente richiesta di integrazione della documentazione tecnico – amministrativa risultata carente ai sensi della D.G.R. n. 3029/2010. Tale richiesta veniva riscontrata dalla CW1 Srl con nota acquisita al prot. n. 313 del 27.01.2017.

Successivamente, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, a seguito dell'esito positivo della verifica documentale, con nota prot. n. 336 del 30.01.2017, provvedeva a comunicare l'avvio del procedimento alla Società ed alle Amministrazioni/Enti coinvolte, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90 ..

In ordine alle opere di connessione, Terna Spa con nota prot. n. 11932 del 07.09.2010 (codice identificativo 100018797) comunicava a CW1 SRL la STMG relativa all'impianto da realizzare nel Comune di S.Ferdinando di Puglia e come di seguito descritto:

- Impianto collegato in antenna a 150 KV su una futura S.E. 380/150KV (S. E. Cerignola Nord ) da inserire in entra-esce alla linea 380KV della RTN "Foggia –Palo del Colle".

Successivamente, Terna Spa, con nota prot. n. 2057 del 13.02.2012, comunicava a CW1 Srl la rispondenza ai requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di Rete relativamente al preventivo sopra descritto.

In data 30.12.2016, la CW1 Srl chiedeva a Terna Spa la modifica del preventivo connessione per delocalizzazione dell'impianto.

Con nota prot. n. 1406 del 22.02.2017, Terna Spa comunicava a CW1 Srl il seguente preventivo di connessione (codice pratica 100018797) nel Comune di Cerignola :

- Impianto collegato in antenna a 150 KV su una futura S.E. 380/150KV da inserire in entra-esce alla linea 380KV della RTN "Foggia –Palo del Colle". Il nuovo elettrodotto in antenna 150 KV di collegamento alla

futura S.E. 380/150 KV costituisce impianto di utenza per la connessione, mentre lo stallo arrivo a 150 kV nella suddetta stazione costituisce impianto di rete per la connessione.

- Tale preventivo veniva accettato dalla CW1 Srl in data 07.03.2017.

In data 22.07.2017, al fine di razionalizzare l'utilizzo delle strutture di rete, la CW1 SRL stipulava un accordo per l'utilizzo dello stallo congiunto 150KV di collegamento alla futura S.E. 380/150 kV Cerignola Nord con due Società (Naonis Wind Srl e Aiolos Cerignola Srl).

Con nota prot. n. 464 del 09.02.2017, la scrivente Sezione convocava, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/90 e s.m.i, la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 14.03.2017 nel corso della quale si acquisivano i seguenti pareri:

- 1) **MISE- Sezione UNMIG Napoli, pec del 02.02.2017;**
- 2) **Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province Bat e Fg, nota prot. n. 550 del 01.02.2017;**
- 3) **Snam Rete Gas, nota prot. n. 97/min del 21.02.2017;**
- 4) **Comando Prov.le Vigili del Fuoco Foggia, nota prot. n. 1791 del 17.02.2017;**
- 5) **Regione Puglia-Sezione Lavori Pubblici-Servizio Coordinamento Strutture Tecniche provinciali, nota prot. n. 2797 del 03.02.2017;**
- 6) **Aeronautica Militare –III Regione Aerea , nota prot. n. 6569 del 10.02.2017;**
- 7) **Mise- Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata, Molise, nota prot. n. 30561 del 21.02.2017;**
- 8) **Regione Puglia-Sezione Foreste Foggia, nota prot. n. 4497 del 08.03.2017;**
- 9) **Autorità di Bacino Puglia, nota prot. n. 3319 del 10.03.2017;**
- 10) **Arpa Dap Foggia, nota prot. n. 15212 del 13.03.2017.**  
La Società provvedeva a riscontrare le richieste documentali di Arpa Dap Foggia con pec del 22.06.2017 comunicando altresì di aver caricato la stessa documentazione progettuale sul portale Sistema Puglia.
- 11) **Regione Puglia-Servizio Parco Tratturi, nota prot. n. 3064 del 7.02.2017.**

La seduta della Conferenza di Servizi si concludeva con quanto segue: *“il Dirigente si riserva di assumere la determinazione di chiusura del procedimento alla luce delle integrazioni fornite dalla Ditta”.*

La Società istante, con pec del 07.06.2017, trasmetteva alla scrivente Sezione quanto segue :

- **Enac nota prot. n. 41200-P del 21.04.2017**, riportante il relativo nulla osta alla realizzazione del parco eolico in oggetto con relative prescrizioni;
- Nota di trasmissione della documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza di Servizi alla **Regione Puglia-Servizio Parco Tratturi** per l'espressione del parere di competenza;
- Nota di trasmissione della documentazione progettuale al **Comune di Cerignola – Settore Edilizia Privata Urbanistica** per l'espressione del parere di competenza.

Successivamente alla seduta della Conferenza di Servizi, pervenivano alla Sezione infrastrutture energetiche e digitali i seguenti ulteriori pareri:

- **Città di Cerignola-Servizio Urbanistica, nota prot. n. 25887 del 7.09.2017;**
- **Regione Puglia- Servizio Provinciale Agricoltura, nota prot. n. 43544 del 28.07.2017;**
- **Comando Marittimo Sud Taranto, nota prot. n. 25912 del 25.07.2017;**
- **Aeronautica Militare III Regione Aerea, nota prot. n. 41963 del 3.10.2017;**
- **Comando Militare Esercito Puglia, nota prot. n. 16685 del 26.09.2017;**
- **Regione Puglia- Servizio Amministrazione Beni del Demanio armentizio, Riforma fondiaria (ex Ufficio Parco Tratturi), nota prot. n. 16191 del 12.07.2017.**

La Società provvedeva a riscontrare il suddetto parere con pec del 18.07.2017;

- **Mise-Ispettorato territoriale Puglia Basilicata Molise, nota prot n. 93068 del 30.05.2017;**
- **Regione Puglia-Servizio Risorse idriche, nota prot. n. 4331 del 29.5.2017;**
- **Consorzio Bonifica della Capitanata-Foggia, nota prot. n. 7449 del 26.4.2017;**
- **Regione Puglia-Servizio Coordinamento Strutture Tecniche provinciali, nota prot. n. 6462 del 20.03.2017;**
- **Regione Puglia-Servizio tecnico ed espropri, nota prot. n. 6913 del 23.03.2017;**
- **Regione Puglia-Servizio Attività estrattive, nota prot. n. 3248 del 17.03.2017;**
- **Terna Spa, nota prot. n. 2356 del 3.04.2017:** comunicava la rispondenza ai requisiti tecnici di connessione di cui al Codice di Rete relativamente al preventivo Codice Pratica n. 100018797. Inoltre, comunicava che relativamente alle Opere di Utente, fermo restando che la progettazione e realizzazione delle stesse è di responsabilità della Società, il relativo benessere si riferiva esclusivamente alla correttezza dell'interfaccia con le Opere di Rete.

Nella medesima nota, Terna informava che:

- al fine di razionalizzare l'utilizzo delle strutture di rete, fosse necessario condividere lo stallo in stazione con gli impianti della Società Aiolos Cerignola Srl (codice pratica 07026247), della Società Naonis Wind Srl (Codice pratica 08011493 e 201100507), nonché con eventuali altri utenti della RTN;
- in alternativa sarebbe stato necessario prevedere ulteriori interventi di ampliamento da progettare.

Successivamente, la Sezione infrastrutture energetiche e digitali, con note prott. n. 1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932 del 09.06.2017 procedeva a comunicare alle ditte proprietarie interessate dai lavori dell'opera di cui trattasi, l'avviso di avvio del procedimento finalizzato l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai fini della dichiarazione di pubblica utilità.

Con successive note prott. n. 2189-2185-2184-2186-2187-2188-2190-2191-2192-2193-2194-2195 del 28.06.2017, la scrivente Sezione procedeva a comunicare l'errata corrige delle note inviate in precedenza.

Ai suddetti avvisi, pervenivano le seguenti opposizioni /osservazioni:

1. il proprietario dei terreni siti al Fg. 114 plle 131-133-134 e al Fg. 111 plla 63 presentava le proprie opposizioni relativamente al valore venale attribuito agli immobili riportati nel piano particellare in questione;
2. la Società Agricola SNC, titolare del fondo al Fg. 93 plla 2, si opponeva all'approvazione del progetto definitivo in quanto l'ubicazione individuata per la realizzazione delle opere all'interno della stesa particella avrebbe arrecato notevole pregiudizio al complesso aziendale. Pertanto, la Società Agricola invitava un riposizionamento delle opere e l'individuazione di un'area più periferica al complesso aziendale;
3. il proprietario dei terreni Prof. Caldara, con pec del 06.10.2017, presentava le proprie osservazioni di cui alla nota di avviso prot. n. 2189/2017.

Relativamente all'opposizione n.1 si precisa che la definizione del valore venale degli immobili interessati dal progetto de quo, non rientra nelle competenze della scrivente Sezione.

La Società CW1 Srl, con pec del 18.01.2018, riscontrava l'opposizione n. 2 precisando che al Fg. 93 plla 2 del Comune di Cerignola è prevista la realizzazione della sottostazione produttore e della stazione Elettrica 380/150 KV raccordata in entra-esce alla linea esistente a 380 KV "Bari Ovest - Foggia", autorizzata con D.D. n. 4 del 27.01.2016 e n. 23 del 31.05.2016. Inoltre, la sottostazione produttore risulta adiacente alla Stazione Terna come previsto nel progetto delle opere di rete rilasciato da Terna.

La Società CW1 Srl con pec del 30.10.2017 provvedeva a riscontrare le osservazioni n.3 del Prof. Caldara comunicando:

- di avere inserito sul portale telematico Sistema Puglia, l'aggiornamento progettuale con accettazione della proposta migliorativa del Prof. Caldara;

- di aver aggiornato il piano particellare di esproprio;
- di aver revisionato il piano di dismissione;
- di aver aggiornato la tavola di progetto su rilievo topografico.

Nello specifico, la proposta migliorativa e di variante progettuale consisteva nella roto-traslazione della piazzola della torre T2.

Pertanto, alla luce delle modifiche progettuali sopra indicate, la scrivente Sezione provvedeva, con note prott. n. 4351-4352-4353 del 15.11.2017, a comunicare l'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie interessate dal nuovo adeguamento progettuale invitando le stesse a formulare osservazioni o opposizioni entro 30 giorni dal ricevimento del medesimo avviso.

Con successiva pec del 05.01.2018, acquisita al prot. n. 147 del 11.01.2018, il titolare dei terreni al fg. 92 p.lle 101-112-107-104-28 (Prof. Caldara) comunicava alla Sezione procedente il proprio nulla osta alle ultime modifiche progettuali proposte dalla Società CW1 Srl.

Preso atto dei pareri definitivi espressi ed acquisiti durante i lavori della Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- **MISE- Sezione UNMIG Napoli**, pec de 02.02.2017, comunicava quanto segue: *“Si segnala che, dal 1 Luglio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni di rilascio del nulla osta minerario impartite con circolare del Direttore generale per le risorse minerarie ed energetiche dell'11.06.2012, prot. n. 11626. Tali disposizioni prevedono che i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche **devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti** con i titoli minerari per idrocarburi secondo le indicazioni dettagliate nella citata circolare reperibile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico all'indirizzo:  
<http://unmig.mise.gov.it/unmig/norme/dir110612.htm>  
<http://unmig.mise.gov.it/unmig/verifica/interferenza.asp>  
Da tali pagine è possibile avviare direttamente la procedura per le verifiche.  
Si fa presente, infine, che la procedura sopra citata, da adottare anche in caso di **integrazioni/modifiche** dei progetti, assolve gli obblighi di coinvolgimento di questo Ufficio nel procedimento, fermo restando l'obbligo per il proponente di inviare a quest'Ufficio la dichiarazione nei casi previsti dalla citata circolare”.*  
Con nota acquisita al prot. n. 884 del 14.03.2017 la Società CW1 Srl depositava alla scrivente Sezione la dichiarazione di non interferenza con attività mineraria dichiarando di aver esperito le verifiche di interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi attraverso le informazioni disponibili sul sito del Mise;
- **Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Bat-Foggia**, nota prot. n. 381 del 02.02.2017, comunicava di aver già reso e depositato il proprio parere di competenza in sede di Valutazione Impatto Ambientale, come da Determina Dirigenziale n 1788 del 14.10.2016 del Settore Ambientale della Provincia di Foggia.  
Con successiva nota prot. n. 593 del 24.01.2018, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Bat-Foggia richiamava alla Società istante quanto già richiesto nel parere prot. n. 1435 del 27.09.2016 circa l'assistenza archeologica continuativa da affidare ad archeologi in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, i cui esiti dovranno essere trasmessi alla stessa Soprintendenza;
- **Snam Rete Gas**, nota prot. n. 390/97/min del 21.02.2017, comunicava che “nelle aree di progetto non sono presenti condotte di nostra proprietà. Resta inteso che qualora in fase di realizzazione siano apportate modifiche o varianti al progetto iniziale la scrivente Società dovrà essere nuovamente interessata al fine di poter valutare interferenza delle nuove opere con gli esistenti gasdotti;
- **Comando Provinciale Vigili del Fuoco Foggia**, nota prot. n. 1791 del 17.02.2017, comunicava che “gli

*impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica non sono assoggettati controlli di Prevenzione Incendi, ex D.lg.vo n. 139/06, non essendo compresi nell'allegato al DPR 151/2011 che riporta l'elenco delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA di prevenzione incendi. In relazione a quanto sopra, non emergendo dalla citata convocazione elementi che configurino la competenza istituzionale del C.N.V.V.F. nel procedimento di che trattasi, questo Comando si asterrà dalla partecipazione alla riunione convocata. Corre l'obbligo tuttavia evidenziare che, in caso di presenza, nell'ambito dell'impianto di che trattasi, di attività accessorie ricomprese nel già citato elenco allegato al DPR 151/2011, in particolare per quanto riguarda le attività individuare al punto 48.1.B (Macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori 1 mc) dell'allegato al sopracitato D.P.R. il relativo titolare è tenuto all'attuazione degli adempimenti di cui agli artt. 3 e 4 di detto decreto prima dell'inizio effettivo dei lavori per quanto attiene la specifica valutazione di progetto per le singole attività (art. 3) poi, in fase conclusiva dei lavori (art. 4), per quanto attiene la presentazione delta S.C.I.A., il tutto nel rispetto del D.M. 15.07.2014, regola tecnica da applicarsi alle macchine di cui sopra. Per il collegamento aereo da 150 KV si dovrà seguire la procedura di approvazione del progetto da parte di questo Comando di cui alla Lettera Circolare M.I. n. 7075 del 27/4/2010. Deve parimenti evidenziarsi che, anche in caso di attività non soggette al controllo, sussiste comunque l'obbligo a carico del titolare dell'osservanza delle vigenti norme di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, ivi compresa l'adozione delle misure degli apprestamenti e delle cautele finalizzate a scongiurare il rischio di incendio ed a mitigare le conseguenze in caso di accadimento”;*

- **Regione Puglia-Ufficio Coordinamento Strutture tecniche provinciali**, nota prot. n. 2797 del 03.02.2017, comunica che *“dall'esame degli elaborati si è riscontrato che per la messa in opera del cavidotto non sono previste interferenze con corsi d'acqua naturali e/o artificiali. Anche lo stesso impianto non interferisce con linee di drenaggio e/o corsi d'acqua, per cui non vi sono attività da svolgere. Per tale ultima considerazione, quest'Ufficio esprime parere favorevole all'approvazione del progetto”;*
- **Aeronautica Militare – Comando Scuole A.M. 3<sup>a</sup> Regione Aerea**, nota prot. n. 6569 del 10.02.2017, comunicava che:
  - *“in esito all'istanza pervenuta, si esprime il parere favorevole dell'A.M. alla realizzazione di quanto in oggetto;*
  - *si precisa che, per ciò che concerne la segnaletica e la rappresentazione cartografica di eventuali ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa con la circolare allegata al foglio n. 146/394/4422 del 9.8.2000;*
  - *in particolare, al fine dell'aggiornamento delle carte nautiche, si richiama l'attenzione sulla necessità di comunicare le caratteristiche degli ostacoli al C.I.G.A. almeno 30 gg prima dell'inizio dei relativi lavori”.*
 Con successiva nota prot. n. 41963 del 3.10.2017, Aeronautica Militare – Comando Scuole A.M. 3<sup>a</sup> Regione Aerea esprimeva il parere interforze favorevole del Ministero Difesa ;
- **Mise-Divisione III-Ispettorato Puglia, Basilicata e Molise-III Settore**, nota prot. n. 30561 del 21.02.2017, invitava la Società, al fine di avviare il procedimento amministrativo inerente il rilascio del nulla osta alla costruzione dell'elettrodotta in questione, a produrre quanto richiesto nel modello allegato alla medesima nota comprensivo di istruzioni. Con successiva nota prot. n. 93068 del 30.05.2017, il Mise-Divisione III-Ispettorato Puglia, Basilicata e Molise-III Settore comunicava che la Società CW1 Srl aveva presentato per l'elettrodotta MT in oggetto una dichiarazione di conformità ai sensi del comma 2bis dell'art. 95 del D.Lgs. 259/2003 che non prevede il rilascio del Nulla osta;
- **Regione Puglia- Servizio Foreste Foggia**, nota prot. n. 4497 del 8.03.2017, comunicava quanto segue : *“l'impianto eolico da realizzare in agro di Cerignola non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923 e R.R. 9/2015. Pertanto questa Sezione Foreste non deve adottare alcun provvedimento di competenza. L'eventuale taglio di piante, ove presenti anche singole, dovrà essere autorizzato da questa Sezione Foreste nel rispetto del R.R. N. 10 del 30.06.2009”;*
- **Autorità di Bacino della Puglia**, nota prot. n. 3319 del 10.03.2017, comunicava che *“dal confronto con gli elaborati del PAI vigente non risultano, al momento, sovrapposizioni tra gli interventi previsti nel progetto in oggetto, così come rappresentati negli elaborati grafici trasmessi, con le aree sottoposte a tutela”;*

- **Arpa Puglia**, nota prot. n. 15212-88 del 13.03.2017, esprimeva, alla luce delle premesse formulate, una valutazione tecnica negativa relativamente al progetto presentato, con possibilità di una eventuale integrazione documentale.  
La Società provvedeva a riscontrare le richieste documentali di Arpa Dap Foggia con pec del 22.06.2017 comunicando altresì di aver caricato la stessa documentazione progettuale sul portale Sistema Puglia;
- **Enac**, nota prot. n. 412 del 21.04.2017, rilasciava nulla osta alla realizzazione del parco eolico in oggetto con le seguenti prescrizioni:
  - “a) gli aerogeneratori, presentando un’altezza dal suolo superiore ai 100 m, dovranno essere muniti di apposita segnaletica cromatica (pale eoliche verniciate con numero 3 bande alternate di colore rosso e bianco, ciascuna di larghezza pari a 6 m e con le estremità di colore più scuro, in modo da impegnare gli ultimi 18 m delle pale stesse) e luminosa (lampade poste sulla torre in numero, caratteristiche cromatiche e intensità luminosa conformi a quanto previsto nel capitolo 4 del Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti in funzione dell’altezza massima del complesso torre e raggio pala). Si rappresenta che per la segnaletica luminosa non è possibile l’utilizzo di combinazioni di luci bianche e rosse;*
  - b) dovrà essere prevista a cura e spese del proprietario una procedura manutentiva che preveda, tra l’altro, il monitoraggio della segnaletica con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell’80% della prevista vita utile;*
  - c) gli aerogeneratori, presentando un’altezza dal suolo non inferiore ai 100 m, necessitano di pubblicazione aeronautica. A tal fine, prima dell’inizio dei lavori e con almeno 3 mesi di preavviso, il Proponente dovrà inviare ad ENAV la comunicazione di inizio lavori e contestualmente, per ciascun aerogeneratore, dovrà confermare i seguenti dati definitivi: le coordinate sessagesimali in WGS84 (formato gradi, primi, secondi con decimale), l’altezza massima rispetto al piano campagna (torre + raggio pala), la quota assoluta al top (valutata rispetto al livello medio mare), la segnalazione ICAO diurna e notturna adottata, l’effettiva data di avvenuta attivazione della segnalazione notturna.*  
*Si comunica quanto sopra fermo restando quanto di competenza dell’Aeronautica Militare in materia demaniale, di procedure strumentali di volo e di volo a bassa quota (rif. circolare allegata al foglio n. 146/394/4422 del 09/08/2000)”;*
- **Città di Cerignola-Servizio Urbanistica**, nota prot. n. 25887 del 7.09.2017, esprimeva parere di compatibilità urbanistica favorevole alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza di 9MW (3 torri da 3 MW) sito nel Comune di Cerignola e relative opere di connessione;
- **Regione Puglia-Servizio Provinciale Agricoltura Foggia**, nota prot. n. 43544 del 28.07.2017, rilasciava parere favorevole a condizione del rispetto delle seguenti prescrizioni nella realizzazione dell’impianto:
  - “1. tutti i materiali inerti che devono essere usati per la realizzazione delle piste temporanee di cantiere devono essere costituiti di materiale autoctono prelevato dagli scavi delle fondazioni delle torri o da cave che estraggono lo stesso tipo di materiale esistente nelle vicinanze. Nei pressi del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino e delle cabine è consentito la realizzazione di un’area, con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio e il transito dei mezzi;*
  - 2. nella costruzione delle piste non devono essere eseguiti sbancamenti e movimentazioni del suolo;*
  - 3. terminata la fase di cantiere, a seguito dello smantellamento delle piste di cantiere, dovrà essere ripristinato lo strato originario di suolo;*
  - 4. nella fase di chiusura e riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all’interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest’ultimo non deve essere compattato;*
  - 5. se nelle aree di intervento sussistono piante di olivo, le stesse si possono solo spostare acquisendo l’autorizzazione dell’Ufficio Provinciale Agricoltura della Regione Puglia nei termini di legge, prima di realizzare le opere;*
  - 6. divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici e altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna selvatica”;*

- **Marina Militare-Comando Marittimo Sud Taranto**, nota prot. n. 25912 del 25.07.2017, comunicava che *“per quanto di competenza, non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione dell’impianto eolico e delle relative opere connesse. E’ appena il caso di rammentare la normativa afferente la segnalazione ottico-luminosa delle realizzande strutture, al fine della tutela del colo a bassa quota in relazione alle prescrizioni che saranno all’uopo dettate dai competenti Uffici, sia militari che civili”*;
- **Comando Militare Esercito Puglia**, nota prot. n. 16685 del 26.09.2017, esprimeva parere favorevole;
- **Regione Puglia-Ufficio Parco Tratturi**, nota prot. n. 16191 del 12.07.2017, esprimeva parere favorevole al progetto presentato, subordinato tuttavia all’analogo parere della Sovrintendenza per i Beni Archeologici di Taranto. Precisava inoltre che l’inizio lavori dovrà essere subordinato al rilascio della Determina di concessione per l’attraversamento;  
Con pec del 18.07.2017 la Società trasmetteva all’Ufficio Parco Tratturi il parere MIBACT- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province Bat e Foggia nota prot. n. 550 del 1.02.2017;
- **Regione Puglia- Servizio Risorse Idriche**, nota prot. n. 4331 del 29.05.2017, comunicava che *“(…) le opere interessano il fg catastale n 92-93-111 e 114 del Comune di Cerignola. Di questi il fg 93 ricade in un’area interessata dal vincolo della Tutela Quantitativa come indicato nel Piano regionale di Tutela della Acque (PTA) , approvato con DCR n. 230 del 20.10.2009. In tali aree sono state previste misure tese ad alleviare lo stress sulla falda, applicando le limitazioni di cui alle Misure 2.11 dell’Allegato 14 del PTA , alle quali si fa espresso rinvio, nel caso di prelievo di acqua da falda. Ciò premesso per quel che riguarda le competenza in capo alla Sezione scrivente, nulla osta alla realizzazione dell’intervento in esame”*;
- **Consorzio per la Bonifica della Capitanata**, nota prot. n. 7449 del 26.04.2017, comunicava che dall’esame della documentazione tecnica non sono emerse interferenze degli interventi in progetto con le opere e gli impianti gestiti dal Consorzio stesso;
- **Regione Puglia-Servizio Attività estrattive**, nota prot. n. 3248 del 17.03.2017, esprimeva nulla osta , ai soli fini minerari, alla realizzazione dell’impianto di cui trattasi e della relativa linea di allaccio;
- **Regione Puglia - Ufficio per le espropriazioni**, nota prot. n. 6913 del 23.03.2017, esprimeva parere favorevole in ordine all’approvazione del progetto in questione e alla declaratoria di pubblica utilità dell’opera.

La Sezione Infrastrutture energetiche e digitali invita la Società istante a interfacciarsi, in fase esecutiva, con AQP-macro Area Territoriale Avellino/Foggia e Telecom Italia Spa, entrambi coinvolti nel procedimento, al fine di valutare congiuntamente le eventuali interferenze con le opere di progetto sopra descritte.

Rilevato altresì che:

- la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 335 del 23.01.2018, comunicava alla Società ed alle Amministrazioni coinvolte la conclusione positiva del procedimento autorizzativo ai sensi della D.G.R. n.3029/2010 per la potenza di 9 MW (3 torri da 3 MW) ed invitava la medesima Società a trasmettere copia del progetto definitivo conforme a tutte le risultanze della Conferenza di Servizi nonché le dichiarazioni/asseverazioni da parte del legale rappresentante e dei progettisti in ordine al progetto approvato;
- la Società, con nota acquisita al prot. n. 598 del 8.02.2018 e successiva note integrative acquisita al prot. n. 674 del 13.02.2018 e n.705 del 15.02.2018, provvedeva al deposito presso la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della documentazione tecnico-amministrativa richiesta nella nota di chiusura positiva prot. n. 335 del 23.01.2018;
- in data 8.02.2018 veniva sottoscritto dalla CW1 Srl l’Atto unilaterale d’obbligo nei confronti della Regione Puglia e del Comune di Cerignola ai sensi della D.G.R. n. 3029/2010;
- l’Ufficiale Rogante della Sezione Gestione Integrata Acquisti della Regione Puglia, in data 19.02.2018 provvedeva alla registrazione dell’Atto unilaterale d’obbligo al repertorio n. 20315.



Considerato che:

- ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili nonché le opere di connessione alla rete e le infrastrutture indispensabili all'esercizio dell'impianto sono soggetti al rilascio dell'Autorizzazione Unica regionale nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico - artistico;
- ai sensi dell'art. 14-ter commi 3 e 7 nonché dell'art. 14-quater comma 1 della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica relativa a:
  - un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a **9 (n. 3 torri da 3 MW)** sito nel Comune di **Cerignola** in località "Santa Maria dei Manzi":

Aerogeneratore n.	UTM-WGS84	
	X	Y
T1	575108	4577180
T2	574641.5	4578183.48
T3	574630	4577505

- relative opere elettriche di connessione costituite da un collegamento in antenna a 150 KV su una futura S.E. 380/150KV (S. E. Cerignola Nord ) da inserire in entra-esce alla linea 380KV della RTN "Foggia -Palo del Colle".

La Società CW1 S.r.l, con sede legale in Lucera (Fg), via Trento 45 - Cod. Fisc./P.IVA n. 03627600715, con nota acquisita al prot. n. 598 del 08.02.2018 e successiva note integrative acquisite al prot. n. 674 del 13.02.2017 e n.705 del 15.02.2018, ha trasmesso:

- n. 3 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza di Servizi;
- asseverazione resa ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 con la quale il progettista attesta la conformità del progetto definitivo a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni formulate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dagli Enti/Amministrazioni;
- asseverazione resa ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 per mezzo della quale il progettista attesta che l'impianto è ubicato in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dalla vigente strumentazione urbanistica comunale;
- documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotte dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
- attestazione del versamento previsto al par. 2.3.5 della D.G.R. n. 35/2007, relativo agli oneri per il monitoraggio.

La Società CW1 S.r.l. è tenuta a depositare sul portale telematico regionale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione e darne comunicazione tramite pec alla Sezione Infrastrutture energetiche e digitali.

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii. recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la Società CW1 S.r.l. deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:**

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

#### **IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE**

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge Regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30.12.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 08.02.2018 dalla Società CW1 S.r.l.;

#### **DETERMINA**

##### **ART. 1)**

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

##### **ART. 2)**

Di rilasciare l'Autorizzazione Unica alla Società CW1 S.r.l, con sede legale in Lucera (FG) - Cod. Fisc./P.IVA n. 03627600715- di cui all'art. 12 c.3 del D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003, della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007 e della D.G.R. n. 3029 del 30/12/2010, relativamente a:

- un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a **9 MW (3 torri da 3 MW ciascuna)** sito nel Comune di **Cerignola (FG)** in località "Santa Maria dei Manzi":

Aerogeneratore n.	UTM-WGS84	
	X	Y
T1	575108	4577180
T2	574641.5	4578183.48
T3	574630	4577505

- relative opere elettriche di connessione costituite da un collegamento in antenna a 150 KV su una futura S.E. 380/150KV (S. E. Cerignola Nord) da inserire in entra-esce alla linea 380KV della RTN "Foggia -Palo del Colle".

#### ART. 3)

La presente Autorizzazione Unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge n.241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 comma 3 del D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003 ed ai sensi dell'art. 14-quater comma 1 della Legge 241/90 e ss.mm.ii., sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

#### ART. 4)

La Società CW1 S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti in conferenza di servizi e/o riportate nella presente determinazione, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti, nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

#### ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, più eventuale proroga su richiesta motivata da parte della Società per le opere a proprio carico;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
- laddove le opere elettriche siano realizzata dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

#### ART. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. n.10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

#### ART. 6-bis)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito*

*della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.”.*

#### **ART. 7)**

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro – Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con D.G.R. n. 3029/2010;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) **determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione**, l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione – Sezione Infrastrutture energetiche e digitali, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

#### **ART. 8)**

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U.

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. del 5.10.2010, n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

#### **ART. 8-bis)**

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

#### **ART. 9)**

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune il progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.

La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

#### **ART. 10)**

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del parco eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del parco eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica provinciale della Sezione Lavori Pubblici regionale territorialmente competente i calcoli statici delle opere in cemento armato, prima dell'inizio dei lavori inerenti tali opere;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008;

- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assenti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno da parte degli appaltatori e subappaltatori a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

#### **ART. 11)**

La Sezione Infrastrutture energetiche e digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante ed al Comune interessato.

#### **ART. 12)**

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 17 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

**Il Dirigente della Sezione  
Carmela Iadaresta**